

N. R.G. 1040/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1040/2015 riassunta da:

S.R.L. A SOCIO UNICO, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore

nella sua qualità di assuntore del concordato del Fallimento rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso in riassunzione, dall'avvocato

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

contro

in persona del suo Procuratore speciale,

, rappresentata e difesa, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE

e con l'intervento di

con sede in  
in persona dei commissari

rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,

PARTE INTERVENUTA NEL GIUDIZIO RIASSUNTO

Oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)





Causa assunta in decisione all'udienza del 18.10.2019 sulle seguenti

### CONCLUSIONI

Per parte ricorrente in riassunzione: come da foglio di precisazione delle conclusioni e cioè "In via preliminare:

rigettare tutte le avverse eccezioni e deduzioni formulate da controparte con la comparsa di costituzione nel giudizio riassunto;

Nel merito:

1. revocare, previa declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 II comma, L.F., tutte le rimesse bancarie pervenute sul c/c passivo e affidato n.

intrattenuto presso

Soc. Coop. p. A. nel periodo

intercorrente tra l'11/10/2012 e la data di deposito del ricorso per concordato preventivo (10/04/2013), stante la consecutio tra procedura minore e

fallimento dichiarato in data 09/08/2013, singolarmente ed analiticamente

considerate ed individuate in espositiva per un importo complessivo di Euro

323.351,24 e, nella misura indicata e specificata nella premessa del presente atto

ovvero, in subordine di quella somma maggiore, minore o diversa che

sarà ritenuta di dovuta;

2. per l'effetto, condannare

S.p.A., quale cessionaria del ramo

d'azienda di Banca

Soc. Coop. p.A., in persona del

legale rapp.te p.t., in relazione alle rimesse meglio individuate nel capo I)

del petitum e di cui al suddetto

alla restituzione e/o al

pagamento in favore di

., nella sua qualità di

assuntore del

ai sensi dell'art. 70, 3 co.,

L.F., della complessiva somma di € 323.351,24 ovvero di quella somma

maggiore, minore o diversa che, previa CTU, laddove necessaria, risulterà in

corso di causa essere stata pagata per mezzo delle su indicate rimesse dalla

fallita alla banca convenuta nel periodo intercorrente tra l'11/10/2012 e la

data di deposito del ricorso per Concordato Preventivo (10/04/2013), stante la

consecutio tra procedura minore e fallimento dichiarato in data 09/08/2013,

oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dei singoli pagamenti o, in

subordine, dalla domanda nonché interessi anatocistici su tutta la somma

dalla domanda sino al soddisfo;

3. condannare il convenuto istituto bancario al pagamento delle spese e

competenze del giudizio, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e Cpa come

per legge".

Per parte convenuta in riassunzione: come da comparsa del 03.09.2018.

Per parte intervenuta nel giudizio di riassunzione: come da intervento adesivo del 26.09.2018 e comparsa di costituzione con nuovo difensore del 25.07.2018

### Motivi della decisione





### 1. I fatti controversi.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del Fallimento

S.p.a. conveniva in giudizio Banca \_\_\_\_\_ soc. coop.p.a.  
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"1. Revocare previa declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 II comma, L. F., tutte le rimesse bancarie pervenute sul c/c passivo e affidato n. \_\_\_\_\_ intrattenuto presso la Banca Soc. Coop. p.a. nel periodo intercorrente tra l'11/10/2012 e la data di deposito del ricorso per Concordato Preventivo (10/04/2013), stante la consecutio tra la procedura minore e fallimento dichiarato in data 09/08/2013, singolarmente ed analiticamente considerate ed individuate in espositiva per un importo complessivo di € 323.351,24 e, nella misura indicata e specificata nella premessa del presente atto, ovvero, in subordine di quella somma maggiore, minore o diversa che sarà ritenuta dovuta; 2. per l'effetto, condannare la Banca \_\_\_\_\_ Soc. Coop. p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alle rimesse bancarie, meglio individuate nel capo 1) del petitum e pervenute sul c/c passivo e affidato n. \_\_\_\_\_ alla restituzione e/o al pagamento in favore della curatela della complessiva somma di € 323.351,24 ovvero di quella somma maggiore, minore o diversa che, previa CTU, laddove necessaria, risulterà in corso di causa essere stata pagata per mezzo delle su indicate rimesse dalla fallita alla banca convenuta nel periodo intercorrente tra l'11/10/2012 e la data di deposito del ricorso per Concordato preventivo (10/04/2013), stante la consecutio tra la procedura minore e fallimento dichiarato in data 09/08/2013), oltre rivalutazione e interessi legali dalla data dei singoli pagamenti o, in subordine, dalla domanda nonché interessi anatocistici su tutta la somma dalla domanda sino al soddisfo; 3. Condannare il convenuto istituto bancario al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge. In via istruttoria si chiede sin d'ora che il Sig. G.I., in caso di contestazione ed ove ne ravvisi l'opportunità, voglia disporre C.T.U. in ordine ai punti 1-2 del "petitum" formulando i quesiti che ci si riserva di proporre nei termini istruttori".*

Banca \_\_\_\_\_ soc. coop.p.a., costituitasi in giudizio, ha resistito chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in





diritto, non sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi per la domanda di revocatoria così come avanzata da parte attrice, con vittoria di spese.

Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., intervenuta più volte la sostituzione del magistrato assegnatario del fascicolo, la causa è stata dichiarata interrotta con ordinanza dd. 24.10.2017 per intervenuta sottoposizione dell'istituto bancario convenuto a liquidazione coatta amministrativa.

La causa è stata dunque riassunta da s.r.l. a socio unico quale assuntore del concordato del Fallimento s.p.a., nei confronti di S.p.a., posto che con contratto in data 26 giugno 2017 Banca soc. coop.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ha ceduto a S.p.A. un insieme aggregato di attività e passività che, ai sensi di legge e di contratto, rappresentano "un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria".

s.r.l. a socio unico ha chiesto dunque che siano accolte nei confronti della convenuta in riassunzione le conclusioni in epigrafe.

S.p.a., costituitasi in giudizio, ha resistito eccependo l'estinzione della causa a seguito della mancata riassunzione nei confronti della Liquidazione Coatta Amministrativa di Banca soc. coop.p.a; nel merito, ha chiesto di respingersi ogni domanda proposta contro spa, anche in virtù della mancanza di legittimazione passiva quantomeno sostanziale e con estromissione di spa dal giudizio.

Con comparsa di intervento adesivo si è altresì costituita Banca

soc. coop.p.a in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo siano accolte le conclusioni di spa come formulate nella sua comparsa di costituzione.

Intervenuta nuovamente la sostituzione del giudice assegnatario del fascicolo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 marzo 2020, da qui anticipata al 18 ottobre 2019, ove è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.





## 2. Questioni preliminari.

Preliminarmente occorre affrontare le seguenti questioni: 1) se rispetto alla domanda dedotta in giudizio sussista o meno la legittimazione passiva di

s.p.a. per essere il rapporto giuridico sotteso alla domanda stessa incluso nell'atto di cessione intervenuta tra Banca s.coop.p.a., oggi in l.c.a., e la stessa s.p.a.; 2) se la causa sia stata correttamente riassunta nei confronti di s.p.a.

Per quanto concerne la carenza di legittimazione passiva di s.p.a. il Tribunale di Pordenone ha già avuto modo di esprimere il proprio convincimento, da cui questo Giudice non ha motivo alcuno di discostarsi.

Quelli che seguono sono i passi salienti del condivisibile orientamento (tratto dalla sentenza n. 802/2018 del 16/22 ottobre 2018 ), al quale oggi si ritiene di dover dare continuità.

*"Con contratto del 26.6.2017, denominato "Contratto di cessioni di azienda", Banca e (entrambe in liquidazione coatta amministrativa) hanno ceduto ad s.p.a., per la cifra "simbolica" di € 1,00, i propri complessi aziendali, con efficacia verso i terzi decorrente dalla pubblicazione da parte della Banca d'Italia, sul proprio sito, della notizia della cessione (art. 3, co. 2, d.l. n. 99/2017 - la pubblicazione è intervenuta il 26.6.2017).*

*Il contratto di cessione precisa, all'art. 3.1.2(b) che le c.d. Passività Incluse nella cessione sono costituite da "i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni [...] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 marzo 2017, tra cui, in particolare: [...] (vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e da c.d.*





“Incentivi Welfare” (di seguito il “Contenzioso Progresso”) nonché i relativi fondi”.

Sono, invece, Passività Escluse dalla cessione, ai sensi dell’art. 3.1.4(b): “ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, inesistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ISP ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell’attività di BPVi e/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all’impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell’Insieme Aggregato e non saranno trasferiti ad ISP:

[...]

(vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Progresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi.

Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Progresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall’Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e /o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti”.

*Viene, quindi, definito l’insieme “contenzioso progresso” (in sostanza: le cause*





civili per cui sia già stato notificato o depositato l'atto introduttivo) e, all'interno dello stesso, individuato il sottoinsieme delle cause che, sia pur pendenti al momento della cessione, devono ritenersi escluse dal contenzioso pregresso ("le controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e da c.d. "Incentivi Welfare").

*Fin qui la definizione del "contenzioso pregresso" parrebbe coerente con l'assetto normativo nel cui ambito è stato concluso il contratto di cessione (la "cornice legislativa" viene definita come essenziale nell'art. 2.1 del contratto di cessione): l'art. 3, d.l. n. 99/2017, che prevede la cessione dell'azienda, dei suoi singoli rami, nonché di beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero di attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, dispone che restino in ogni caso esclusi dalla cessione:*

"a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;

c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività".

*Restano, quindi, escluse dal contenzioso pregresso le cause promosse dagli azionisti e" dagli "obbligazionisti subordinati, e le cause che, sia pur relative a fatti antecedenti la cessione, sono state avviate successivamente.*

*Pertanto, se contrattualmente è stato definito l'ambito del contenzioso pregresso e, al suo interno, sono state delineate le eccezioni (in piena coerenza con le esclusioni previste dall'art. 3 d.l. 99/17), sorgono problemi interpretativi ove si prenda in considerazione la apparentemente ultronea previsione residuale di cui all'art. 3.1.4.b).(iv), per la quale è escluso "qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a*





Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Progresso (di seguito il "Contenzioso Escluso"), nonché i relativi fondi".

*Tale previsione non appare necessaria per escludere dal novero del contenzioso progresso le cause che non siano iniziate prima della cessione; tale esclusione deriva già, come visto, dalla definizione di "contenzioso progresso", che comprende in modo univoco solamente le cause già pendenti al momento della cessione.*

*Tantomeno, essa è necessaria per escludere dal "contenzioso progresso" le cause con azionisti e obbligazionisti subordinati, atteso che esse sono sottratte all'insieme dalla specifica previsione dell'art. 3.1.2.b)(vii).*

*Appare logico pensare che tale clausola di chiusura sia stata ritenuta necessaria per rafforzare l'esclusione dal novero del "contenzioso progresso" le cause che non riguardino i rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria.*

*Pare che si debba giungere a tale conclusione anche a seguito di una corretta interpretazione della "cornice legislativa" che, come detto, è espressamente qualificata come essenziale nel contratto di cessione.*

*Una lettura corretta e costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 3, comma 1, d.l. 99/17 deve necessariamente comportare un'interpretazione rigorosamente restrittiva delle esclusioni ivi elencate: sia perché si tratta di una norma eccezionale, che va a derogare in modo espresso ad uno dei principi cardine dell'ordinamento: la par condicio creditorum ("... anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile..."); sia perché va a creare una disparità di trattamento tra i creditori, penalizzando quelli titolari di crediti esclusi, che potranno rivolgersi esclusivamente, per il soddisfacimento delle proprie ragioni, alle banche in liquidazione coatta amministrativa; disparità di trattamento che va a ledere i titolari di un diritto che gode di tutela costituzionale (la tutela del risparmio, enunciata dall'art. 47, comma 1, Cost.).*

*Del resto, nelle premesse del citato decreto legge:*

*a) viene considerata "la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento": la premessa della direttiva prevede che "il regime dovrebbe assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun*







creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, in conformità del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, come specificato nella presente direttiva". L'unica distinzione posta, dunque, è quella tra azionisti e altri creditori, con i primi, ovviamente, posti in posizione deteriore rispetto ai normali creditori in quanto titolari di capitale di rischio; distinzione che viene ripresa anche nel contratto di cessione, laddove dal Contenzioso Progressivo viene escluso quello con azionisti e titolari di obbligazioni convertibili e/o subordinate; nessuna distinzione viene fatta tra i creditori, ponendosi, anzi, il principio che nessun creditore può essere svantaggiato;

b) viene richiamata la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria: anche tale comunicazione contiene disposizioni che, espressamente, distinguono la posizione degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati da quella degli altri creditori (paragrafo 6.2.3, disposizione 77: "Nel contesto di una liquidazione ordinata, è necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti e dei creditori subordinati. I crediti degli azionisti e dei creditori subordinati non devono pertanto essere trasferiti ad alcuna attività economica che continui ad essere svolta".

*Dalla lettura ragionata delle norme in esame, si può ritenere che i creditori (esclusi quelli subordinati), per titoli riconducibili all'attività bancaria, che abbiano iniziato delle cause nei confronti delle banche (poi ammesse alla LCA) prima della cessione abbiano (o, meglio, abbiano avuto) pieno titolo per riassumere il giudizio nei confronti di*

*s.p.a.*

*Tale asserzione è stata fatta propria dal G.I. dott. Andrea Zuliani del Tribunale di Udine che con sentenza parziale del 18.04.2018 ha affermato che: "la preliminare eccezione di merito (basata sull'assunto che la presente controversia non rientrerebbe tra i rapporti ceduti con l'azienda) è palesemente infondata. Infatti, l'art. 3.1.2., lett. b), vii), annovera tra le "passività incluse" "i contenziosi civili (e relativi effetti, negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già*





pendenti alla Data di Esecuzione". La tesi di parte convenuta in riassunzione è che la precisazione contenuta nell'incipit della lettera b) (secondo cui per "passività incluse" "si intendono i singoli debiti ... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria"), insieme alla "ratio che sottostà a detta operazione ("recuperare fiducia della clientela", evitare "la distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte", evitare "gravi perdite per i creditori non professionali chirografari" ed evitare "una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio"), indurrebbero a concludere che i "contenziosi civili" cui fa riferimento l'invocato paragrafo vii) sarebbero solo quelli riferibili a rapporti contrattuali ancora in essere al momento della cessione d'azienda e non anche quelli già precedentemente cessati (qual era pacificamente quello qui oggetto di causa). Ebbene, tale tesi non è condivisibile, innanzitutto perché non coerente con la presupposta disposizione dell'art. 3, comma 1, lett. c), del decreto legge n° 99, che esclude dalla cessione "le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione" e "le relative passività" soltanto se "sorte successivamente ad essa". Inoltre, e in ogni caso, perché l'esplicita inclusione contrattuale dei contenziosi civili "relativi a giudizi già pendenti" non avrebbe in realtà alcun significato e alcun effetto se fosse riferita soltanto ai rapporti contrattuali pendenti. Infatti, in questi ultimi, il cessionario subentra come effetto naturale del contratto, ai sensi dell'art. 2558 c.c., assumendo di conseguenza tutti i diritti e gli obblighi del cedente nei confronti del contraente ceduto (v. Cass. 5.11.2003, n° 16635; Cass. 6.12.1995, n° 12576), sicché non ci sarebbe stato alcun bisogno di prevederne l'inclusione. E le clausole del contratto devono essere interpretate, nel dubbio, "nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno" (art. 1367 c.c.)".

Non fondate appaiono poi le tesi difensive dei convenuti secondo cui l'art. 2560 c.c. non sarebbe applicabile al caso di specie sulla base dell'art. 105, comma 4, L. Fall., che esclude la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, e dell'art. 80, comma 6, TUB, che rende applicabili "le disposizioni della legge fallimentare".

L'art. 105 L. Fall. è limitato ai casi di "esercizio provvisorio dell'impresa fallita" (è





infatti inserita al Titolo II capo VI, sez. II, L. Fall.) e dunque non appare applicabile alla diversa ipotesi di liquidazione coatta amministrativa.

Per quanto riguarda, invece, l'art. 80 TUB, si osserva che il rinvio ivi previsto è limitato alle sole disposizioni della Legge Fallimentare relative alla liquidazione coatta: la norma, infatti, disciplina unicamente la liquidazione coatta prevedendola come unica procedura a cui le banche possono essere assoggettate.

Ad ulteriore conferma dell'inapplicabilità degli artt. 105 L.Fall. e 80 TUB, vi è la lettera dell'art.90 TUB (che disciplina la cessione dell'azienda da parte dei commissari liquidatori): al comma 2, vi si legge: "il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo, [...]. Si applicano le disposizioni dell'articolo 58". L'art. 58 ivi richiamato, prevede espressamente quale responsabile dei debiti il cessionario: "I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva."

Dunque, se il cessionario risponde delle passività (sebbene solo di quelle previamente accertate nello stato passivo della ceduta) e trascorsi tre mesi lo fa addirittura in via esclusiva, si può affermare che con la cessione si trasferiscono anche le passività e non solo le attività.

Si osserva, infine, che l'obbligo di insinuarsi preliminarmente al passivo previsto dall'art. 90 TUB, nonché la limitazione temporale della corresponsabilità di cui all'art. 58 TUB (che disciplina in materia bancaria ciò che in generale è disciplinato dall'art. 2560 Cod. Civ.), sono stati espressamente derogati dall'art. 3 D.L. n. 99/17.

Il riferimento all'atto ricognitivo del 17 gennaio 2018 è inconferente ai fini di causa in quanto non solo è successivo alla riassunzione della causa nei confronti di Banca , ma non appare, comunque, conforme al canone di buona fede il mutare il contenuto di un contratto, attraverso un atto ricognitivo successivo al suo formarsi, con l'intento di pregiudicare i diritti dei terzi.

Per tali ragioni Banca va considerata legittimata passiva nella presente controversia ai sensi dell'art. 2560 c.c., norma di rango primario, non derogata dal D.L. n. 99 del 2017".

Quanto al secondo punto, non merita accoglimento l'eccezione di estinzione del





processo per erronea riassunzione nei confronti di s.p.a., in quanto le argomentazioni prospettate da parte convenuta si pongono in contrasto con la rilevanza obiettiva dell'atto di riassunzione - riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza (v. da ultimo Cass. civ. n. 2174/2016) - per la cui operatività occorre avere riguardo alla manifestazione di volontà nello stesso contenuta, che deve risultare chiaramente indirizzata alla prosecuzione del processo, con la conseguenza che, ai fini della sua validità, è sufficiente che esso contenga l'indicazione degli elementi necessari per individuare il giudizio che la parte intende proseguire, non assumendo alcun rilievo, per il raggiungimento dello scopo dell'atto, l'errore eventualmente commesso nell'identificazione della controparte. Nel caso di specie, in particolare, occorre altresì osservare che il presente giudizio avrebbe dovuto essere riassunto nei confronti di Banca s.coop.p.a. in L.C.A., salvo, poi, esitare in una del tutto scontata pronuncia in rito di improseguibilità, a mente del chiaro disposto di cui all'art. 83 TUB; tuttavia, sul punto, è intervenuta condivisibile giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che *"In caso di revocatoria fallimentare di rimesse solutorie promossa nei confronti di società bancaria, la quale, in corso di causa, sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa con conseguente interruzione del processo, è valida la riassunzione effettuata nei confronti della cessionaria ex art. 90 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che è equiparabile alla chiamata in causa della stessa quale successore a titolo particolare, essendo improseguibile per legge l'azione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa"* (cfr. Cassazione civile, sez. I, 14 maggio 2014 n. 10456).

A sostegno di una simile tesi, pare opportuno richiamare quanto ulteriormente precisato dall'orientamento di legittimità poc'anzi richiamato: *"Orbene, posto che anche nel caso in oggetto, può assimilarsi alla chiamata la riassunzione nei confronti della cessionaria, va altresì rilevato che la specifica disposizione di cui al D.Lgs. n. 385, art. 83, comma 3 dispone che "dalla data prevista dal comma 1(cioè, dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta) contro la Banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88 e 89 e art. 92, comma 3 (si tratta dell'opposizione allo stato passivo, con le relative*





*impugnazioni, dell'insinuazione tardiva e della contestazione sul riparto finale), e che, alla data della cessione in oggetto, era entrato in vigore il D.Lgs. n. 415 del 1996, che ha sostituito il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 92 ed al comma 9, ha disposto che: " Nei casi di cessione si sensi dell'art. 90, comma 2, del presente decreto, i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario". Dalla lettura di dette due norme, si evince che, sul piano del processo, è stata preclusa la capacità processuale passiva della Liquidazione coatta, e la norma successiva ha inteso specificare tale situazione processuale, stabilendo l'estromissione su istanza dei commissari liquidatori dai giudizi anche attivi nei quali sia subentrato il cessionario. Regolamentato in tal modo il profilo processuale della Liquidazione coatta, ne consegue che, disposta per legge l'improseguibilità del giudizio contro Sicilcassa in l.c.a., sarebbe stata destinata ad una pronuncia in mero rito la riassunzione ove diretta verso la Liquidazione, mentre la riassunzione nei confronti della cessionaria, equiparabile alla chiamata in causa, è stata idonea a ridare impulso al processo", argomentazioni mutuabili nel caso di specie ove si verte nella identica peculiare fattispecie in cui l'ente dante causa è stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.*

Inoltre, nel caso di omessa notifica del tempestivo ricorso in riassunzione il Giudice sarebbe tutt'al più tenuto ad ordinare il rinnovo della notifica entro un termine perentorio, che tuttavia nel caso qui in esame, non si è neppure reso necessario, poiché L.C.A. si è già volontariamente costituita in giudizio.

Sul punto si richiamano ancora condivisibili orientamenti di legittimità (cfr. Cassazione civili-le, sez. I, 11 marzo 2019 n. 6921):*"La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della vocatio in ius, sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del*





*soggetto che doveva costituirsi, il Giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307 comma 3 c.p.c.” (cfr., in senso conforme Cassazione civile, sez. III, 4 febbraio 2016 n. 2174 e Cassazione civile, sez. VI - 1, 24 settembre 2013 n. 21869) da leggersi unitamente a quanto ulteriormente segue: “In tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando a tal fine l'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire. Pertanto, in caso di fusione per incorporazione fra società, seguita dalla cessione dell'azienda dalla società incorporante ad altro soggetto, ove il processo sia stato interrotto a causa della fusione, è sufficiente - ai fini della tempestività della riassunzione e per evitare l'estinzione del processo - il deposito, presso la cancelleria del Giudice, dell'atto di prosecuzione del giudizio, ancorché questo sia stato notificato soltanto nei confronti del cessionario dell'azienda e successore a titolo particolare nel diritto controverso, potendo l'incompletezza del contraddittorio essere sanata dal Giudice attraverso l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società incorporante, successore a titolo universale” (Cassazione civile, sez. I, 29 luglio 2009 n. 17679).*

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, rilevata la tempestività della riassunzione, accertata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio per essere Banca \_\_\_\_\_ s.coop.p.a. in l.c.a. intervenuta nel giudizio riassunto, va \_\_\_\_\_, pertanto, rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio come sollevata da \_\_\_\_\_ s.p.a.

### 3. Merito della lite.





All'esito dello svolgimento dell'odierno processo, in cui il sottoscritto magistrato è subentrato nell'assegnazione del fascicolo esaminate le domande, le eccezioni, le difese e le opposizioni ivi svolte dalle parti e sintetizzate nelle conclusioni riportate in epigrafe, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, deve concludersi che la domanda merita accoglimento per le ragioni che seguono.

La società \_\_\_\_\_ - che in forza del concordato fallimentare omologato ai sensi dell'art. 129, quarto comma, l.f., ha trasferito l'attivo fallimentare all'odierna ricorrente in riassunzione - era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 54/13 del 09.08.2013, contestualmente alla declaratoria di improseguibilità della procedura di concordato preventivo a cui \_\_\_\_\_ era stata ammessa il 16 aprile 2013; nel giudizio intrapreso dalla curatela fallimentare, posto che la società \_\_\_\_\_ aveva intrattenuto con Banca \_\_\_\_\_ soc. coop. p.a., i rapporti di conto corrente affidato \_\_\_\_\_, di c/c anticipi n. \_\_\_\_\_, la curatela aveva allegato l'esistenza di diverse rimesse revocabili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, secondo comma, l.f.

In particolare, la curatela deduceva che sul conto corrente affidato n. \_\_\_\_\_ a partire dall'operazione effettuata in data 11/10/2012 (con valuta 11/10/2012) per € 4.403,36, emergeva che dopo la revoca di fatto degli affidamenti (agosto 2012) e nei sei mesi anteriori all'iscrizione presso il registro delle imprese della domanda concordataria (10.04.2013) la società aveva compiuto operazioni estintive di posizioni passive per l'importo di euro 323.351,24, di seguito meglio descritte: 1) € 4.403,36 in data 11/10/2012 con valuta 11/10/2012; 2) € 7.130,99 in data 11/10/2012 con valuta 11/10/2012; 3) € 4.973,80 in data 16/10/2012 con valuta 16/10/2012; 4) € 10.395,87 in data 22/10/2012 con valuta 22/10/2012; 5) € 115.268,56 in data 02/11/2012 con valuta 02/11/2012; 6) € 4.864,78 in data 13/11/2012 con valuta 13/11/2012; 7) € 7.825,07 in data 30.11.2012 con valuta 30/11/2012; 8) € 125.012,33 in data 03/12/2012 con valuta 03/12/2012; 9) € 21.718,23 in data 03/12/2012 con valuta 03/12/2012; 10) € 11.708,72 in data





11/12/2012 con valuta 11/12/2012; 11) € 10.049,53 in data 31/12/2012 con valuta 31/12/2012.

Secondo l'odierna parte ricorrente, le rimesse di cui sopra, di natura solutoria, di cui quelle risultanti dai giroconti SBF liquidi sono riportati al netto degli insoluti, sono tutte revocabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, co. II, L.F. stante l'inoperatività del disposto di cui all'art. 70 comma 3 LF in quanto con la revoca del fido le operazioni effettuate erano solo a rientro.

Rispetto a tali allegazioni, la difesa della Banca aveva replicato deducendo che le rimesse indicate non avrebbero avuto carattere solutorio e non sarebbero state in ogni caso consistenti e durevoli; inoltre, deduceva come non avrebbero avuto natura solutoria i giroconti e le operazioni bilanciate; che non sarebbero state revocabili le operazioni riguardanti gli anticipi e, più in generale, le anticipazioni che derivano da contratti specifici e ulteriori quali cessioni di credito ecc. e le rimesse ripristinatorie, fermo restando che la domanda al più avrebbe potuto essere accolta nel limite fissato dall'art. 70 L. Fall. Orbene, tali contestazioni - recepite e fatte proprie anche da s.p.a. senza che sia apprezzabile alcuna argomentazione aggiuntiva rispetto a quelle già spiegate nel giudizio riassunto - sono in parte infondate, per le ragioni che si diranno poco più avanti, e in parte caratterizzate da una certa genericità, non essendo stato specificato, né dalla parte convenuta nel primo giudizio né dalla parte convenuta nel giudizio riassunto né tantomeno dalla parte intervenuta, rispetto a quali rimesse indicate dall'attrice valgono le obiezioni avanzate.

Occorre innanzitutto osservare che le rimesse solutorie indicate da parte attrice si sono tutte verificate nel periodo intercorrente tra ottobre 2012 e dicembre 2012 e, considerando la "consecutio" tra procedura concordataria (aperta in data 10/04/2013) e il fallimento (dichiarato in data 09/08/2013), sussiste il presupposto temporale richiesto dall'art. 67 II co. L.F..

Sul punto la giurisprudenza, consolidatasi ormai anche in sede di legittimità, ha statuito che nel caso in cui, dopo l'ammissione di una società al concordato preventivo, segua la dichiarazione di fallimento, il termine di cui all'art. 67 l.f. per







L'esercizio dell'azione revocatoria decorre dalla data di deposito della domanda di concordato e non da quella successiva della sentenza di fallimento (Cass. 2016/7324, Cass. 2012/2335): ciò in quanto, ha osservato la Corte di Cassazione, in tema di revocatoria fallimentare, il fatto che una procedura di fallimento abbia fatto seguito ad una procedura di concordato preventivo comporta una considerazione unitaria delle stesse procedure, con conseguente retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse.

Per quanto concerne poi la revocabilità delle rimesse per cui è causa, è del tutto condivisibile l'opinione formatasi nella giurisprudenza di merito secondo la quale *"il legislatore della riforma ha voluto superare una concezione puramente contabile e formalistica della rimessa in conto corrente valorizzando piuttosto la funzione economica delle operazioni registrate sul conto corrente anzichè gli effetti prodotti dal singolo versamento: nel riconoscere che le rimesse effettuate nel conto corrente bancario sono revocabili purchè abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca ha voluto pertanto dare rilievo, da un lato, alle concrete modalità di utilizzo del conto nel periodo sospetto e, dall'altro, all'esposizione debitoria del fallito, costituita dalla somma delle varie linee di credito accordate al cliente, in una visione del rapporto banca/cliente necessariamente unitaria; va considerato che, infatti, frequentemente nella pratica bancaria l'operatività del c/c si interseca con le dinamiche degli utilizzi e dei rimborsi a valere su altri affidamenti utilizzabili mediante diverse forme tecniche. Pertanto l'esposizione debitoria cui guardare è quella complessiva, che non può certamente dipendere dalla scelta della banca di spostare o meno la contabilizzazione sul conto corrente di corrispondenza né, ancor meno, dal momento in cui l'istituto decide di effettuare tale contabilizzazione; - questo passaggio è determinante al fine di stabilire il significato dell'espressione "riduzione durevole" dell'esposizione debitoria: la riduzione infatti non è quella che si riscontra esclusivamente e direttamente sui saldi del conto corrente bensì quella complessiva del cliente a fronte di erogazioni finanziarie da parte della banca mediante diverse forme tecniche di finanziamento; - l'addebito in conto corrente relativo a diverse forme di finanziamento da parte della banca diverse dal normale servizio di cassa (proprio della funzione di conto*





corrente) se regolato mediante assorbimento è revocabile ex art. 67 2° comma e non opera l'esimente del 3° comma" (così il Tribunale di Udine n. 293 del 24.2.2011; in senso conforme Tribunale di Pordenone n. 252 del 30.03.2017 e Tribunale di Pordenone n. 533 del 12.07.2017).

Recentemente è intervenuta sul punto anche giurisprudenza di legittimità: "In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, lett. b), del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo alla sua consistenza ed alla sua durevolezza. Pertanto, l'accertamento non può essere surrogato dalla sola quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'importo delle stesse alla data di apertura del concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. d.l. n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla l. n. 169 del 2008), giacché quest'ultima disposizione indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire" (fr. Cass. civ. n. 277/2019).

Condivisibile, pertanto, la tesi di parte attrice secondo la quale le rimesse, singolarmente considerate ed individuate dalla curatela nel periodo intercorrente tra ottobre 2012 e dicembre 2012 - effettuate dalla società poi fallita o da un terzo sui conti in esame, nel "periodo sospetto", sono tutte suscettibili di revocatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 II co. L.F., non potendosi applicare le limitazioni di cui agli art. 67 comma III e 70 comma II LF in quanto a partire dall'operazione con valuta 11.10.2012 per euro 4.403,36 sino all'operazione con valuta 31.12.2012 per euro 10.049,53 periodo ricompreso tra la revoca di fatto degli affidamenti (agosto 2012) e l'iscrizione del ricorso di concordato preventivo presso il registro delle imprese di Pordenone (10.04.2013), la società aveva effettuato solo operazioni a rientro dell'esposizione debitoria, essendogli preclusa la possibilità di effettuare operazioni attive stante il blocco del conto.

Rispetto a tali argomentazioni, come già detto, non sono apprezzabili contestazioni specifiche da parte delle convenute, sia originaria che nel giudizio





riassunto, né è dato apprezzare argomenti specifici circa l'insussistenza dei presupposti per la revocabilità, al punto che anche per questo giudicante non sussistono elementi per mutare l'indirizzo dato al procedimento da parte dei precedenti assegnatari del fascicolo, i quali hanno reputato di mandare la causa in decisione senza necessità di ammettere consulenza tecnica d'ufficio.

Tanto assodato circa la sussistenza dell'elemento oggettivo, può dichiararsi altresì la sussistenza dell'elemento soggettivo, secondo le motivazioni che seguono.

Sul punto giova precisare come la prova della conoscenza da parte dell'accipiens dello stato di insolvenza del debitore poi fallito può legittimamente fondarsi su elementi indiziari in quanto caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza e che la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva non di per sé ma solo in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (cfr. Cass. n. 10800/2006), con la conseguenza la qualità di banca del creditore può assumere rilievo ai fini della diretta conoscenza, nel senso che gli istituti di credito, disponendo delle specifiche conoscenze tecniche di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori in modo certamente più puntuale e tempestivo rispetto agli altri creditori (cfr. Cass. n. 19894/2005).

Nel caso di specie gli indizi della conoscenza (o quantomeno della conoscibilità) dello stato di insolvenza sono desumibili: dalle risultanze dei bilanci depositati all'inizio del periodo sospetto (in atti), inviato per mezzo di posta elettronica alla (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte attrice Fallimento ), da cui è dato apprezzare una perdita di esercizio di € 2.465.252,00 e uno squilibrio finanziario e uno stato di illiquidità della società pari ad € 1.855.391,00 desumibile dallo stesso bilancio, posto l'ammontare dei crediti a breve termine e della liquidità per € 25.620.392,00 e l'ammontare dei debiti a breve termine per € 27.475.783,00; corrispondenza tra società e (in atti); articoli della





stampa (in atti) locale ove si dà notizia che già dal 2011 la e la  
sua controllata versavano in stato di crisi.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve pronunciare la revoca delle  
rimesse sopra evidenziate nella misura di euro 323.351,24.

Data la natura costitutiva dell'azione esperita dalla ricorrente, la dichiarazione di  
inefficacia relativa ai pagamenti nella predetta misura deve essere accompagnata  
dalla condanna alla restituzione della somma sopra indicata in favore della  
ricorrente, oltre interessi legali a far tempo dalla data della domanda (cfr. Cass.,  
SS.UU., sent. 15.6.2000 n. 437).

L'accoglimento delle domande attoree proposte in via principale, nella misura e  
secondo i criteri sopra indicati comporta l'assorbimento di ogni altra domanda  
avanzata in via subordinata nonché di ogni altra questione incidentalmente posta  
e di ogni eccezione diversamente sollevata.

Le spese processuali seguono la soccombenza sostanziale della convenuta e sono  
liquidate in dispositivo applicando i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto  
conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta, comprensiva di  
una fase introduttiva, di una parte residuale della trattazione e della fase  
decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, definitivamente  
pronunciando nella causa n. 1040/2015 R.G., ogni diversa domanda, istanza,  
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) dichiara improcedibile ogni domanda nei confronti di

soc. coop.p.a. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

2) accoglie la domanda riassunta da A

SOCIO UNICO e dichiara l'inefficacia ex artt. 67 comma 2° l.fall., delle rimesse  
meglio descritte in atto di citazione e, per l'effetto, condanna la convenuta in  
riassunzione S.P.A. a pagare alla ricorrente in riassunzione

S.R.L. A SOCIO UNICO la complessiva somma di  
euro 323.351,24., oltre interessi su detto importo al tasso legale dalla data della  
domanda giudiziale al saldo;





2) condanna la convenuta in riassunzione S.P.A. e  
l'intervenuta BANCA SOC. COOP.P.A.IN  
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in solido fra loro, alla rifusione  
delle spese processuali sostenute dalla ricorrente in riassunzione

s.r.l. a socio unico, che liquida in € 9.250,00 per compenso, oltre  
rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge

3) visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente  
sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,  
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa  
l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Così deciso in Pordenone, in data 02/03/2020

IL GIUDICE

dott.ssa Chiara Ilaria Risolo

